



Prevenzione delle malattie non trasmissibili

Manuale

«Test d'acquisto di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche»

30 novembre 2024

Impressum

Editore: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)
Berna, novembre 2024

Autrice: Socialdesign, Valérie Wirth

**Organizzazione
del progetto:**

UFSP, Petra Baeriswyl / Jann Schumacher (committenti)
UFSP, Gisèle Jungo (direzione di progetto, montaggio)
UFSP, Lydia Rotzetter (collaborazione al progetto, montaggio)
UDSC, Cecilia Ben Salah-Paschoud (collaborazione al progetto)
USAV, Franziska Franchini (collaborazione al progetto)
Croce Blu, Monika Huggenberger (collaborazione al progetto)
Croce Blu, Yanick Schmid (collaborazione al progetto)
Croce Blu, Camille Erni (collaborazione al progetto)
Etterli Testkaufdienst GmbH, Peter Roher (collaborazione al progetto)
Socialdesign.ag, Valérie Wirth (direzione di progetto)
Socialdesign.ag, Patricia Lampart (collaborazione al progetto)

Basato sulla guida per i test d'acquisto del 2010, sul manuale pratico ad uso di Cantoni e ONG per i test d'acquisto di alcol del dicembre 2021 e sul manuale pratico per Cantoni e ONG relativo ai test d'acquisto di tabacco del novembre 2014.

Versione originale in tedesco.

© UFSP 2024

Indice

1	Executive Summary	4
2	Situazione iniziale	4
3	Basi legali per i test d'acquisto di tabacco e alcol	5
4	Test d'acquisto di tabacco e alcol	6
4.1	Obiettivi ed efficacia dei test d'acquisto	6
4.2	Requisiti per i Cantoni e le organizzazioni specializzate	6
4.3	Requisiti per il piano dei test	6
4.4	Reclutamento, accompagnamento e istruzione dei minorenni	7
4.4.1	Reclutamento dei minorenni	7
4.4.2	Istruzione dei minorenni	8
4.4.3	Accompagnamento dei minorenni.....	8
4.5	Garanzia di anonimato	9
4.6	Svolgimento di un test d'acquisto.....	10
4.6.1	Svolgimento di un test d'acquisto standard	10
4.6.2	Svolgimento del test d'acquisto con consumo di bevande alcoliche sul posto.....	10
4.7	Debriefing e verbalizzazione	11
4.8	Test d'acquisto online.....	11
4.9	Gestione dei risultati.....	12
4.10	Valutazione dei dati	12
4.11	Disposizioni penali e sanzioni	12
4.11.1	Disposizioni penali.....	12
4.11.2	Procedura in caso di infrazione	12
5	Allegati	14

1 Executive Summary

I test d'acquisto vengono eseguiti da anni nell'ambito delle campagne e delle misure di prevenzione nonché per la tutela dei giovani. L'obiettivo del presente manuale è sostenere i Cantoni nell'attuazione dei test d'acquisto conformemente alla nuova legge sui prodotti del tabacco (LPTab; RS 818.32) e alla modifica della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0). Questo aiuto all'esecuzione è destinato in particolare alle autorità amministrative cantonali competenti per l'attuazione dei test d'acquisto.

Con la LPTab e la LDerr nel 2024, sono stati introdotti criteri nazionali che possono portare a un'armonizzazione dell'esecuzione dei test d'acquisto. Di conseguenza, la Confederazione ne stabilisce le condizioni quadro e introduce disposizioni penali e possibilità di sanzioni in caso di violazioni della legge. Particolare attenzione è rivolta alla protezione dell'anonimato dei minorenni che effettuano i test d'acquisto, che deve essere tutelata in ogni caso.

Di seguito è riportata una panoramica delle basi legali per l'esecuzione dei test d'acquisto di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche. Il manuale contiene sia prescrizioni vincolanti sia proposte pratiche per l'attuazione dei test d'acquisto. Hanno carattere vincolante le disposizioni sulle competenze, sui requisiti minimi per il piano dei test, sull'istruzione dei minorenni coinvolti, sullo svolgimento dei test d'acquisto e sul debriefing e la verbalizzazione degli stessi. Altri ambiti disciplinati in maniera vincolante riguardano la gestione dei risultati e le disposizioni penali che si applicano in caso di violazione intenzionale delle prescrizioni sulla consegna di questi prodotti a minorenni.

Il presente manuale intende offrire alle autorità cantonali competenti e alle organizzazioni specializzate incaricate una base pratica e utile per eseguire i test d'acquisto in conformità con le leggi federali. Esso mira a uniformare i test d'acquisto nei vari Cantoni e ad aiutare le autorità cantonali competenti e le organizzazioni specializzate a rispettare le disposizioni previste dal Diritto federale. Il manuale poggia sulle nuove basi giuridiche vigenti, ma anche sulle esperienze pratiche degli offerenti di test d'acquisto che da diversi anni eseguono tali test nell'ambito dell'alcol e del tabacco. Queste pratiche istruzioni permetteranno alle autorità di esecuzione competenti e alle organizzazioni specializzate incaricate di adattare i piani già esistenti o di svilupparne di nuovi. I Cantoni sono liberi di adeguarli e ampliarli nella misura compatibile con le disposizioni legali.

2 Situazione iniziale

Il consumo di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche, che spesso ha inizio durante l'adolescenza, può causare gravi danni alla salute. Gli adolescenti vanno quindi protetti in modo particolare. Con l'introduzione della LPTab il 1° ottobre 2021, i regolamenti cantonali di consegna dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche sono stati armonizzati a livello nazionale: l'età minima è stata fissata a 18 anni. È stata inoltre creata la base legale per i test d'acquisto sia per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche che per le bevande alcoliche.

Con «prodotti del tabacco e sigarette elettroniche» vengono definite diverse categorie di prodotti che comprendono prodotti del tabacco destinati a essere fumati, riscaldati e fiutati, prodotti per uso orale e prodotti da fumo a base di erbe come descritto nell'art. 3 LPTab. Le sigarette elettroniche (art. 3 lett. f LPTab) includono le sigarette elettroniche vere e proprie, i sigari elettronici e le pipe ad acqua elettroniche, nonché le relative confezioni di ricarica. Anche le sigarette elettroniche senza nicotina e i prodotti simili di cui all'articolo 2 OPTab rientrano nel campo d'applicazione della legge. In quest'ultimo caso, si tratta di nuovi prodotti che, per quanto riguarda i contenuti o le modalità di consumo, sono simili a un prodotto del tabacco o a una sigaretta elettronica.

Con «bevande alcoliche» si intendono da un lato le bevande distillate composte da etanolo o bevande spiritose (ottenute mediante distillazione e contenenti un tenore alcolico minimo del 15 per cento del volume, chiamate comunemente anche acquaviti) e, dall'altro, i prodotti alcolici ottenuti tramite fermentazione con un contenuto alcolico non superiore al 15 per cento del volume e senza aggiunta di distillati (come birra, vino ecc.).

Un «test d'acquisto» è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto del tabacco, sigarette elettroniche o una bevanda alcolica da parte di un minorenni appositamente incaricato al fine di verificare il rispetto del divieto di vendita. Ai sensi della legislazione federale, per proteggere l'anonimato dei minorenni che li effettuano, i test d'acquisto possono avvenire solo in maniera occulta, cioè senza informare immediatamente il punto vendita sul risultato. Gli acquisti effettuati apertamente, che vengono immediatamente portati a conoscenza del punto vendita e che quindi possono rivelare anche l'identità del minorenni coinvolto, contravvengono al principio dell'anonimato, prescritto dalla legge federale.

I test d'acquisto sono fondamentali per un controllo efficace e per il rispetto dei divieti di consegna nell'ambito della protezione dei giovani. L'esecuzione del divieto di vendita di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche ai minori di 16 o 18 anni è controllata mediante test d'acquisto periodici che indicano in quale misura vengono rispettate le disposizioni a protezione dei giovani.

Con l'introduzione delle basi legali concernenti i test d'acquisto e le possibilità di sanzioni, in futuro i Cantoni potranno punire penalmente le infrazioni in relazione alla consegna di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche. Per alcuni Cantoni ciò costituirà un cambio di paradigma: da un approccio puramente preventivo a una prassi con possibilità di sanzioni. Nello stesso tempo, questo cambio di paradigma accrescerà l'importanza delle misure di prevenzione (offerte di perfezionamento, d'informazione ecc.), necessarie per sostenere le imprese interessate, ma anche per sensibilizzare la nostra società. Pertanto, nell'ottica di una collaborazione costruttiva e per valorizzare il carattere preventivo dei test d'acquisto, le autorità cantonali competenti potranno quindi offrire misure di prevenzione anche in occasione di una prima infrazione e sanzionare solo le infrazioni successive. Questi dettagli devono essere definiti nel quadro dei piani dei test.

3 Basi legali per i test d'acquisto di tabacco e alcol

Link: [Legge del 1^o ottobre 2021 sui prodotti del tabacco](#) (LPTab; RS 818.32),
[Ordinanza del 28 agosto 2024 sui prodotti del tabacco](#) (OPTab; RS 818.321),
[Legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari](#) (LDerr; RS 817.0),
[Ordinanza sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari](#) (OELDerr; RS 817.042),
[Legge sull'alcol](#) (LAlc; RS 680).

La LPTab ha lo scopo di proteggere l'essere umano dagli effetti nocivi del consumo di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche. Per tutelare meglio il gruppo particolarmente vulnerabile dei minorenni, la consegna a questa categoria è in linea di principio vietata ed è fissato un limite d'età uniforme per tutta la Svizzera (art. 23 LPTab). La consegna non comprende solo la vendita, ma anche la distribuzione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche con l'intento di eludere il limite d'età. Lo svolgimento di test d'acquisto è altresì disciplinato per Legge, per controllare il rispetto del divieto ed emettere sanzioni (art. 24 LPTab).

La LAlc e la LDerr mirano entrambe a proteggere le persone dagli effetti nocivi del consumo di alcol. La LAlc disciplina la vendita di alcol distillato, che non è consentita ai minori di 18 anni (art. 41 cpv. 1 lett. i LAlc). La LDerr regola la consegna di bevande alcoliche, vietandola ai giovani di età inferiore ai 16 anni (art. 14 cpv. 1 LDerr). Le basi legali per i test d'acquisto per le bevande alcoliche sono contenute nella LDerr (art. 14a LDerr). Il testo di legge relativo ai test d'acquisto è identico a quello della LPTab (art. 24 LPTab). Anche la OELDerr regola i test d'acquisto nello stesso modo della OPTab (art. 61a–g OELDerr e art. 35–41 OPTab).

L'introduzione della normativa sui test d'acquisto di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche da un lato armonizza i limiti d'età per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche, dall'altro crea una base legale comparabile e applicabile per qualsiasi procedimento penale o amministrativo in tutta la Svizzera (art. 45 LPTab, art. 64 LDerr e art. 6 DPA).

4 Test d'acquisto di tabacco e alcol

4.1 Obiettivi ed efficacia dei test d'acquisto

Nella maggior parte dei Cantoni, i test d'acquisto sono praticati da parecchi anni nell'ambito di campagne e di misure di prevenzione nonché per la tutela dei giovani. Questo metodo di controllo è ritenuto efficace in quanto l'esperienza ha confermato che la vendita illegale di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche ai giovani tende a calare quando vengono effettuati test d'acquisto. Tuttavia, i test d'acquisto a lungo termine possono essere più efficaci se i loro risultati possono essere utilizzati anche nell'ambito di una procedura amministrativa o penale. Fino ad ora ciò non era possibile a livello nazionale a causa della mancanza di basi legali federali. L'introduzione delle nuove disposizioni legislative nella LPTab e nella LDerr tiene conto di questa situazione e consente l'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali in tutta la Svizzera.

I test d'acquisto possono avere diverse funzioni nell'ambito della protezione dei giovani. In primo luogo consentono, però, di controllare il rispetto dei limiti d'età durante la vendita di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche. Allo stesso tempo, permettono di verificare l'efficacia delle misure di prevenzione strutturale volte a proteggere i giovani. Possono, però, anche avere una funzione preventiva (1) limitando l'accesso per i minorenni a prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche, (2) rammentando le disposizioni sulla protezione dei giovani, (3) contribuendo all'accettazione dei controlli dell'età o (4) sensibilizzando tutte le parti interessate sul problema della vendita illegale.

4.2 Requisiti per i Cantoni e le organizzazioni specializzate

Link: [art. 24 LPTab](#), [art. 35 OPTab](#), [art. 14a LDerr](#), [art. 61a OELDerr](#)

I requisiti per i Cantoni o le organizzazioni specializzate sono elencati nelle ordinanze di esecuzione relative alla LPTab e alla LDerr (art. 35 OPTab e art. 61a OELDerr). In base a queste ultime, l'autorità cantonale competente può affidare l'incarico di svolgere test d'acquisto a un'organizzazione specializzata o eseguire lei stessa l'incarico. I Cantoni sono liberi di stabilire nelle loro normative quale servizio debba essere responsabile dei test d'acquisto. Possono, per esempio, affidare determinati compiti alla polizia o delegare la responsabilità ai Comuni.

Di norma, un mandato è assegnato dall'autorità cantonale competente a un'organizzazione specializzata mediante contratto di prestazioni. Può essere riconosciuta come organizzazione specializzata qualsiasi organizzazione attiva nell'ambito della salute, della prevenzione o della protezione dei giovani.

L'autorità cantonale competente vigila affinché l'organizzazione specializzata svolga il mandato in ottemperanza alle disposizioni legali e al piano dei test. Può esigere che l'organizzazione specializzata le trasmetta tutta la documentazione relativa ai test d'acquisto.

4.3 Requisiti per il piano dei test

Link: [art. 24 LPTab](#), [art. 36 OPTab](#), [art. 14a LDerr](#), [art. 61b OELDerr](#)

L'autorità cantonale competente deve innanzitutto elaborare un piano dei test. La procedura dei test d'acquisto deve essere standardizzata per garantire la parità di trattamento tra i punti di vendita testati. Ciò permette anche di migliorare l'organizzazione e il processo in base all'esperienza acquisita, aumentando così la qualità e l'efficacia dei test d'acquisto. Il piano dei test comprende almeno una spiegazione per i seguenti punti (art. 36 OPTab e art. 61b OELDerr):

1. le basi legali applicabili;
2. il reclutamento dei minorenni;
3. l'obbligo di confidenzialità del minorenne e dell'adulto che lo accompagna in merito ai punti di vendita sottoposti al test e ai risultati dei test d'acquisto;
4. la pianificazione e la preparazione dei test d'acquisto;
5. lo svolgimento dei test d'acquisto;

6. la verbalizzazione e la documentazione dei test d'acquisto;
7. la comunicazione dei risultati ai punti vendita interessati;
8. la procedura in caso di infrazione;
9. l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Per la pianificazione e la preparazione dei test d'acquisto e per un migliore controllo dell'efficacia da parte delle autorità cantonali competenti, sono rilevanti anche i punti seguenti: il periodo, la frequenza e la scelta dei luoghi d'esecuzione nonché la scelta dei punti vendita. Per questo motivo, si raccomanda di integrare anche questi punti nel piano dei test.

I locali da testare includono tutti i negozi che vendono prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche, come ristoranti/caffè, bancarelle/take away, bar/pub, catene di negozi e alimentari (p. es. Coop, Denner, Volg, Spar, Landi ecc.), piccoli negozi (panetteria, latteria, macellaio), stazioni di servizio, rivenditori di bevande, negozi specializzati (p. es. vape-shop e negozi di sigari, gestori di distributori automatici o headshop), chioschi e discoteche. L'esperienza insegna che sarebbe ideale redigere un elenco dei nomi e degli indirizzi di tutti i punti vendita e di tutti gli eventi che offrono prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o bevande alcoliche. Per la selezione dei punti vendita può essere definita una procedura che garantisca che ogni struttura abbia la stessa probabilità di essere controllata.

Nel manuale si rinuncia a presentare un modello per il piano dei test. Dalla nuova prassi emergeranno buoni esempi che potranno essere ulteriormente sviluppati nel quadro dello scambio intercantonale. L'UFSP si riserva di integrare eventualmente il manuale con un modello in un secondo tempo.

4.4 Reclutamento, accompagnamento e istruzione dei minorenni

Link: [art. 24 LPTab](#), [art. 37 OPTab](#), [art. 38 OPTab](#), [art. 14a LDerr](#), [art. 61c OELDerr](#), [art 61d OELDerr](#)

4.4.1 Reclutamento dei minorenni

Le autorità cantonali e le organizzazioni specializzate che hanno già eseguito test d'acquisto dispongono già di un'ampia rete di contatti. In linea di principio, oggi il reclutamento avviene attraverso la cerchia di conoscenti delle persone che già hanno partecipato a un test d'acquisto, i social media, le scuole, le attività delle associazioni e i portali di offerte di lavoro per adolescenti.

Ai test d'acquisto partecipano su base volontaria adolescenti idealmente tra i 15 e i 17 anni che hanno ottenuto il consenso scritto del detentore dell'autorità parentale. L'età dei partecipanti varia a seconda del gruppo di prodotti: prodotti del tabacco, sigarette elettroniche, bevande distillate e liquori per i minori di 18 anni, vino e birra per i minori di 16 anni (nel Canton Ticino vige un divieto di consegna ai minori di 18 anni per tutti i prodotti). Poiché le serie di test si svolgono su un lungo periodo, durante la fase di reclutamento e pianificazione dei test occorre fare attenzione a che l'età dei partecipanti sia nettamente inferiore (in base all'esperienza sono opportuni minimo 6 mesi) al limite d'età legale per l'acquisto di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche.

Quando si reclutano i minorenni per i test d'acquisto, è importante informarli che è prassi comune ricevere un indennizzo per la loro partecipazione e che si tratta di un'attività secondaria. Il compenso può prendere la forma di buoni o di compensi finanziari. In ogni caso, l'autorità cantonale o l'organizzazione specializzata incaricata deve assicurarsi che venga rispettata la protezione dei giovani lavoratori¹. Nel colloquio con i minorenni partecipanti ai test d'acquisto deve essere anche appurato qual è il loro rapporto con i prodotti del tabacco, le sigarette elettroniche e le bevande alcoliche. Se si scopre che si

¹ [Protezione dei giovani lavoratori](#)

annunciano come partecipanti figli di imprenditori che vendono prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o bevande alcoliche, o persone che hanno un rapporto problematico con una di queste sostanze, è opportuno rinunciare alla collaborazione e, nel secondo caso, proporre le appropriate offerte d'aiuto. Va da sé che nessuna persona che partecipa ai test d'acquisto può consumare prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche durante il test.

4.4.2 Istruzione dei minorenni

Il minorenne che partecipa al test d'acquisto e il detentore dell'autorità parentale devono essere informati in anticipo sui dettagli dell'istruzione e sullo svolgimento del test d'acquisto. Questa informazione può avvenire, ad esempio, tramite una lettera informativa (un modello è proposto nell'allegato 1), nella quale è obbligatorio descrivere il metodo di istruzione preliminare (di solito un incontro informativo) e riferire che un accompagnatore sarà presente con il minorenne e che l'anonimato di quest'ultimo sarà garantito. Inoltre, l'autorità cantonale competente o l'organizzazione specializzata incaricata deve ottenere il consenso scritto del minorenne alla partecipazione ai test d'acquisto, oltre al consenso scritto di uno dei detentori dell'autorità parentale.

L'organizzazione concreta dell'istruzione può essere decisa individualmente dall'autorità competente o dall'organizzazione specializzata incaricata. In ogni caso, comprende almeno una formazione teorica (in particolare riguardo alle disposizioni legali sulla protezione dei giovani, agli obiettivi dei test d'acquisto, nonché alla necessità di riservatezza), direttive circa il comportamento da tenere durante il test d'acquisto (in particolare riguardo all'aspetto e ai compiti specifici) e un'esercitazione pratica di un test d'acquisto e dei possibili scenari di interruzione (cfr. art. 37 OPTab e art. 61c OELDerr). Se i minorenni hanno già partecipato a test d'acquisto e la loro ultima partecipazione è recente, non è necessario che siano istruiti ogni volta allo stesso modo. In tal caso è possibile un'istruzione semplificata.

La procedura di reclutamento e di istruzione può essere descritta come di seguito:

1. ricerca attiva (orale o attraverso annunci, social media ecc.);
2. consegna/invio di una lettera informativa con le informazioni più importanti (allegato 1);
3. presa di contatto da parte delle persone interessate al test d'acquisto;
4. risposta dell'autorità cantonale competente o dell'organizzazione specializzata (generalmente per telefono o e-mail);
5. dichiarazione di consenso di un detentore (o di entrambi i detentori) dell'autorità parentale (un modello è presente nell'allegato 2);
6. firma della dichiarazione di consenso e di riservatezza da parte del partecipante al test d'acquisto (un modello è presente nell'allegato 3);
7. istruzione del minorenne (di solito un evento informativo);
8. consegna della scheda informativa per la collaborazione con la persona che partecipa al test (un modello è presente nell'allegato 4) eventualmente nell'ambito dell'evento informativo.

Gli allegati possono essere all'occorrenza adattati o completati, a condizione che rispettino i requisiti legali (informazione, consenso e riservatezza). Si raccomanda di raccogliere la dichiarazione di riservatezza prima dell'istruzione del minorenne che partecipa al test, affinché non possano trapelare all'esterno informazioni rilevanti sui test d'acquisto. Inoltre, è consigliabile che l'accompagnatore (v. punto 4.4.3) assista all'istruzione.

4.4.3 Accompagnamento dei minorenni

Un adulto (accompagnatore) deve accompagnare il minorenne per tutta la durata del test d'acquisto. Può trattarsi di un collaboratore dell'autorità cantonale competente o dell'organizzazione specializzata incaricata, oppure di un altro adulto incaricato. Anche l'accompagnatore è tenuto a firmare una dichiarazione di riservatezza (allegato 3).

L'accompagnatore è generalmente responsabile della pianificazione, dello svolgimento e della conclusione del test d'acquisto. Esso assume in particolare i seguenti compiti:

- gestire il dossier del test d'acquisto, tenendo conto di tutti i requisiti legali (inclusi il consenso dei genitori o del detentore dell'autorità parentale e la dichiarazione di riservatezza);
- preparare i moduli di verbalizzazione (cfr. punto 4.7.);
- preparare i moduli di verbalizzazione (cfr. punto 4.7.);
- pianificare dettagliatamente il test d'acquisto (orario, indirizzi, percorso);
- eseguire il briefing del partecipante minorenni prima del test;
- assistere in caso di domande o incertezze, prima, durante e dopo il test;
- verificare che il minorenni abbia con sé una carta d'identità valida;
- verificare che il minorenni rispetti le istruzioni (p. es. non modificare l'aspetto);
- accompagnare il minorenni durante il test d'acquisto, rimanendo a debita distanza;
- osservare gli avvisi per la protezione dei giovani;
- verificare il regolare svolgimento del test d'acquisto e intervenire in caso di problemi;
- verbalizzare il test d'acquisto;
- effettuare il debriefing relativo al test d'acquisto;
- preparare il verbale dettagliato e, se necessario, compilare le maschere di dati richieste;
- testimoniare in eventuali procedimenti legali.

Durante il test d'acquisto, l'adulto deve tenersi a debita distanza dal minorenni. Nei piccoli punti vendita, se possibile, l'accompagnatore deve mantenere un contatto visivo con la situazione di vendita (tramite la vetrina o la porta), in modo da poter attestare la situazione, ma anche per intervenire direttamente in presenza di uno scenario di interruzione. Non deve trasparire che le persone coinvolte nel test d'acquisto si conoscono. L'accompagnatore interviene solo quando lo ritiene necessario, in particolare se l'anonimato è compromesso o non è più garantito e il minorenni che partecipa al test d'acquisto rimane inattivo. Il minorenni può anche segnalargli di intervenire in qualunque momento. L'anonimato ha la priorità assoluta anche in questo caso.

4.5 Garanzia di anonimato

Link: [art. 24 LPTab](#), [art. 38 OPTab](#), [art. 39 OPTab](#), [art. 14a LDerr](#), [art 61d OELDerr](#), [art. 61e OELDerr](#)

È estremamente delicato far svolgere compiti di diritto pubblico a minorenni. Tuttavia, è proprio nella natura del compito che i test d'acquisto debbano essere eseguiti dai minorenni stessi. Per questo motivo e perché è essenziale proteggere i minorenni coinvolti da danni fisici e psicologici, la LPTab e la LDerr stabiliscono che, in ogni caso, i minorenni devono svolgere i loro compiti in anonimato (art. 24 cpv. 3 lett. d LPTab e art. 14a cpv. 3 lett. d LDerr). Del resto, con ciò si adempie anche il diritto costituzionale di bambini e adolescenti alla particolare protezione della loro incolumità (art. 11 cpv. 1 Cost.).

Le imprese non devono conoscere l'identità delle persone che effettuano i test. Questo serve a prevenire eventuali intimidazioni o atti di vendetta (art. 38 cpv. 4 OPTab / art. 61d cpv. 4 OELDerr). Ad eccezione della data di nascita, nel verbale non devono quindi comparire ulteriori dati personali dei minorenni (art. 39 cpv. 3 OPTab / art. 61e cpv. 3 OELDerr). Per motivi organizzativi, l'autorità competente o l'organizzazione specializzata può attribuire un codice a ogni minorenni (p. es. nel caso in cui più minorenni condividano la stessa data di nascita). In ogni caso, l'autorità cantonale competente deve essere in grado di risalire a quale minorenni ha partecipato a quale test d'acquisto.

Durante un test d'acquisto, il minorenni può mostrare la propria carta d'identità senza compromettere l'obbligo di anonimato. Si presuppone che, di norma, il personale di vendita si concentri sulla data di nascita e sul calcolo da effettuare, e che non ricorderà il nome e il cognome del partecipante al test d'acquisto. Tuttavia, se il personale di vendita desidera scattare una foto o fare una fotocopia della carta d'identità, l'anonimato non è più garantito e il test d'acquisto deve essere interrotto dal minorenni. Se necessario, il test può essere interrotto anche dall'accompagnatore. Quest'ultimo deve essere pronto per quest'evenienza (art. 38 cpv. 2 e 3 OPTab / art. 61d cpv. 2 e 3 OELDerr).

Per proteggere l'anonimato del minorenni, i test non possono essere condotti apertamente, vale a dire che non deve essere fornito un feedback diretto e verbale subito dopo il test d'acquisto. Ciò evita anche che potenziali informazioni sulla serie di test d'acquisto vengano trasmesse ad altri punti vendita.

Se nel corso dell'esecuzione viene presentata una denuncia contro il punto vendita, il verbale è sufficiente come base. In caso di testimonianza, è sufficiente la presenza dell'accompagnatore che può attestare la partecipazione e l'età del minore coinvolto.

4.6 Svolgimento di un test d'acquisto

Link: [art. 24 LPTab](#), [art. 38 OPTab](#), [art. 14a LDerr](#), [art. 61d OELDerr](#)

I test d'acquisto possono essere effettuati mediante l'acquisto di una bevanda alcolica, di un prodotto del tabacco o di una sigaretta elettronica in un punto vendita specifico o presso un distributore automatico, così come attraverso il consumo sul posto (v. definizione al punto 4.6.2).

La legge prevede che il minore sia accompagnato al test d'acquisto da un collaboratore adulto dell'autorità cantonale competente o dell'organizzazione specializzata. Durante il test d'acquisto, l'accompagnatore si tiene a debita distanza dal minore e interviene solo se lo ritiene necessario. Il test d'acquisto viene interrotto se non è più garantito l'anonimato del minore che partecipa al test d'acquisto. Questo può capitare, ad esempio, se le persone che partecipano al test riconoscono l'esercente o il venditore o se il minore si sente a disagio. Può succedere anche che il test sia interrotto se il personale di vendita si comporta in modo inusuale.

La pratica ha dimostrato che è sicuramente opportuno e consigliabile far svolgere i test d'acquisto da gruppi di 2–3 minorenni. In particolare, nei test d'acquisto che prevedono il consumo sul posto, questa modalità rispecchia meglio una situazione naturale e tranquillizza i giovani durante il test d'acquisto.

4.6.1 Svolgimento di un test d'acquisto standard

Un test d'acquisto standard dovrebbe svolgersi idealmente come di seguito:

1. L'accompagnatore verifica la lista di controllo fornita per lo svolgimento del test.
2. L'accompagnatore stabilisce da che punto osservare lo svolgimento del test e gli scenari di interruzione dello stesso, fornendo le istruzioni necessarie al minore.
3. Al minore sono comunicate le istruzioni relative al test.
4. Il minore esegue l'acquisto dei prodotti previsti secondo le istruzioni. Durante il test viene accompagnato dall'accompagnatore a una distanza adeguata e senza interruzioni.
5. Durante il test d'acquisto, l'accompagnatore deve garantire l'anonimato e, se necessario, intervenire interrompendo il test.
6. Il minore può interrompere il test d'acquisto in ogni momento.
7. Una volta concluso il test d'acquisto, la merce deve essere subito consegnata all'accompagnatore fuori dal punto vendita insieme all'eventuale ricevuta d'acquisto.
8. Per il verbale, dev'essere eseguita una fotografia della merce acquistata.
9. Subito dopo il test d'acquisto, l'accompagnatore redige e firma il verbale del test (un modello corrispondente è allegato al manuale, cfr. allegato 5).

4.6.2 Svolgimento del test d'acquisto con consumo di bevande alcoliche sul posto

Nel caso ideale, un test d'acquisto con consumo di bevande alcoliche sul posto dovrebbe essere effettuato dal partecipante minore insieme ad altri adolescenti. Questo non solo per sostenere i giovani coinvolti nel test, ma anche per riprodurre un processo di consumo «normale». Lo svolgimento segue lo stesso principio del test d'acquisto standard. Tuttavia, il processo di ordinazione non prevede la consegna di un prodotto, ma la consegna per il consumo diretto sul posto, come al tavolo o al banco (p. es. in un ristorante o in un bar). In questo caso, il test d'acquisto si considera concluso al momento della consegna del prodotto ordinato e al termine della procedura di pagamento. Quale prova, il partecipante

al test d'acquisto dovrebbe fotografare con discrezione il prodotto. In nessun momento i minorenni possono consumare il prodotto ordinato. Si applicano gli stessi principi per le modalità di accompagnamento, l'anonimato e gli scenari di interruzione previsti per il test d'acquisto standard.

4.7 Debriefing e verbalizzazione

Link: [art. 24 LPTab](#), [art. 38 OPTab](#), [art. 14a LDerr](#), [art. 61e OELDerr](#)

Subito dopo il test d'acquisto si tiene un debriefing tra il minorenne e l'accompagnatore che redige un verbale. Quest'ultimo descrive obbligatoriamente lo svolgimento e il risultato del test d'acquisto e contiene una fotografia dei prodotti acquistati ed eventualmente anche la ricevuta d'acquisto. Il manuale include un modello per il verbale (allegato 5), che all'occorrenza può essere ampliato.

Il verbale dettagliato è l'elemento centrale per l'ulteriore esecuzione di denunce ed eventuali sanzioni; all'occorrenza può essere redatto in forma digitale. Per questo motivo, deve essere sufficientemente dettagliato e contenere informazioni sulla situazione generale nonché sul comportamento e sulle parole del personale di vendita e del minorenne. In particolare, dovrebbe rispondere alle seguenti domande: «Il luogo era molto affollato o piuttosto tranquillo?»; «C'era molta affluenza alla cassa?»; «Il personale di vendita ha chiesto l'età o un documento di identità dell'acquirente?». Il verbale è utile, però, anche per la raccolta dei dati e la valutazione dei risultati del test. È quindi uno dei documenti più importanti dell'intera procedura del test d'acquisto.

La documentazione fotografica è obbligatoria. Si presuppone che, anche nella situazione particolare di un test d'acquisto con consumo sul posto di cui al punto 4.6.2, l'era digitale attuale permetta di realizzarla in modo del tutto inconspicuo (cap. 4.6.2, p. es. scattando un selfie, mentre si legge un messaggio, ecc.)

4.8 Test d'acquisto online

Le disposizioni sulla consegna di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche devono essere rispettate anche quando questi prodotti sono venduti tramite Internet, applicazioni e altri media elettronici. Poiché l'anonimato dei minorenni che partecipano ai test d'acquisto è di assoluta priorità e, nel caso di acquisti online, sono richieste informazioni sull'identità, di norma questi test d'acquisto non sono possibili in base alla legislazione federale. Solo con l'introduzione di un'identità elettronica (Id-e), prevista per il 2026, potrebbe essere possibile eseguire test d'acquisto online in cui è necessario fornire solo l'età, senza dover comunicare ulteriori dati personali. Fino ad allora, i test d'acquisto online non potranno essere effettuati a causa della mancanza di anonimato.

Tuttavia, è sempre possibile verificare il rispetto dell'obbligo di controllo autonomo dell'impresa in merito al divieto di vendita online ai minorenni. La LPTab vieta la vendita ai minorenni, di conseguenza la verifica dell'età dell'acquirente è obbligatoria anche nel commercio online. Anche le relative misure di controllo autonomo dell'impresa possono essere oggetto di controlli e condurre alla constatazione di un'infrazione qualora la prevista verifica dell'età sia insufficiente o del tutto assente. La verifica è insufficiente se l'età dell'acquirente non è determinata in modo sicuro e corretto (clic su «Confermo di avere almeno 18 anni», inserimento della data di nascita ecc.). Si tratta pertanto non di «test d'acquisto» ai sensi della legge, ma di altri tipi di controllo eseguiti da adulti (che non comportano l'acquisto di un prodotto da parte di un minorenne), e le infrazioni rilevate possono essere parimenti perseguite e punite. È quindi importante prestare attenzione alla terminologia: le autorità cantonali competenti non possono considerare «test d'acquisto» questi controlli online di altro tipo, quindi non possono nemmeno denominarli in questo modo nelle loro comunicazioni e decisioni.

4.9 Gestione dei risultati

Link: [art. 24 cpv.4 lett. d LPTab](#), [art. 40 OPTab](#), [art. 14a LDerr](#), [art. 61f OELDerr](#)

L'autorità cantonale competente informa l'impresa per iscritto in merito a ogni test d'acquisto che non rispetti la legge federale. L'informazione viene comunicata entro il termine previsto nel piano dei test, tuttavia al più tardi entro 30 giorni dal test d'acquisto.

Il riscontro deve contenere almeno la data del test d'acquisto e il tipo di prodotto controllato. Se il risultato del test è conforme alla legge, cioè se non sono stati venduti prodotti, l'invio di un riscontro al punto vendita non è obbligatorio. Se i prodotti sono stati venduti ai minorenni, è possibile anche informare il punto vendita sulle eventuali conseguenze, come l'apertura di procedimenti amministrativi e/o penali.

Nell'ottica della prevenzione, è opportuno che i punti vendita siano informati contemporaneamente e in modo adeguato sullo scopo e l'importanza dei test d'acquisto e vengano richiamati alle normative di protezione dei giovani, ma anche che ricevano informazioni sulle offerte di perfezionamento e informazione.

4.10 Valutazione dei dati

Link: [art. 36 cpv. 1 lett. c LPTab](#), [art. 40 OPTab](#), [art. 41 OPTab](#), [art. 24 art. 24 cpv. 1 lett. a LDerr](#), [art. 61f OELDerr](#), [art. 61g OELDerr](#)

In base alla LPTab (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. c) e alla LDerr (cfr. art. 24 cpv. 1 lett. a), una volta l'anno il servizio cantonale competente deve comunicare all'UFSP il numero totale dei test d'acquisto effettuati nell'anno precedente e il numero di test d'acquisto che hanno portato alla vendita di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche, suddivisi per tipo di prodotto e punto vendita. Un modello corrispondente è presente nell'allegato 6. L'UFSP metterà a disposizione dei Cantoni un modulo corrispondente entro l'inizio del 2026. In ogni caso, i risultati della valutazione devono essere comunicati in forma adeguata anche ai punti di vendita testati.

4.11 Disposizioni penali e sanzioni

Link: [art. 37 LPTab](#), [art. 38 LPTab](#), [art. 45 LPTab](#), [art. 46 LPTab](#), [art. 48 LPTab](#), [art. 34 LDerr](#), [art. 35 LDerr](#), [art. 36 LDerr](#), [art. 37 LDerr](#), [art. 64 LDerr](#), [art. 66 LDerr](#)

4.11.1 Disposizioni penali

I risultati dei test d'acquisto possono essere utilizzati a condizione che il loro svolgimento (sia che venga condotto da parte di autorità cantonali che da organizzazioni specializzate incaricate) corrisponda ai requisiti minimi legali, stabiliti nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Le disposizioni della LPTab e della LDerr stabiliscono questi requisiti minimi e garantiscono la protezione dei minorenni coinvolti e i diritti del venditore. I requisiti minimi sono riportati nell'articolo 24 LPTab.

La LDerr disciplina le disposizioni penali nel capitolo 7 (cfr. art. 64 cpv. 1 lett. h e cpv. 4) e nella LPTab si trovano le stesse disposizioni (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. e, e cpv. 2). Pertanto, chiunque contravviene intenzionalmente alle prescrizioni sulla consegna di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche è punito con una multa sino a CHF 40 000. In caso di negligenza la multa massima ammonta a CHF 20 000.

4.11.2 Procedura in caso di infrazione

Di norma, le sanzioni sono imposte su denuncia dell'autorità cantonale competente e si basano sulla documentazione (verbale e allegati) del servizio incaricato di svolgere i test (art. 38 LPTab e art. 37 LDerr). Le organizzazioni specializzate che eseguono i test non possono effettuare denunce. Nei casi di lieve entità, le autorità possono rinunciare a una denuncia. Per esempio, come prima misura è possibile impartire solo un ammonimento ai punti di vendita e alle imprese che non violano ripetutamente la legge.

La procedura concreta in caso di infrazione è un elemento obbligatorio nel piano dei test (v. punto 4.3). Il perseguimento penale è affare dei Cantoni (art. 48 LPTab e art. 66 LDerr).

Le autorità di esecuzione hanno una certa discrezionalità nell'inoltare una denuncia penale. In ogni caso devono rispettare i requisiti costituzionali, come ad esempio i principi di uguaglianza dinnanzi alla Legge e il divieto di arbitrio. Spetta alle autorità di perseguimento penale elaborare una pratica sensata in quest'ambito e definire le relative sanzioni. A tal fine, le autorità cantonali competenti sono esortate a prendere contatto con le autorità di perseguimento penale del loro Cantone per decidere il modo più adatto di sporgere la denuncia (contro l'imprenditore o contro ignoti). È auspicabile anche un buon coordinamento tra i Cantoni.

5 Allegati

- Allegato 1: Lettera informativa per il reclutamento di partecipanti al test d'acquisto minorenni
- Allegato 2: Dichiarazione di consenso dei genitori
- Allegato 3: Dichiarazione di consenso e riservatezza
- Allegato 4: Informazioni sulla collaborazione
- Allegato 5: Verbale del test d'acquisto
- Allegato 6: Notifica dei risultati dei test d'acquisto all'UFSP

**Lettera informativa per il reclutamento di partecipanti al test d'acquisto
minorenni**
(online o cartacea)

Vuoi guadagnare qualcosa e allo stesso tempo contribuire alla protezione dei giovani?

Cara allieva, caro allievo / cari giovani,

effettueremo test d'acquisto di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche il ... in tutto il Cantone Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno del tuo aiuto. Cerchiamo ... giovani tra i 15 e i 17 anni che tenderanno di acquistare prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o bevande alcoliche in diversi negozi, bar, caffè e ristoranti. In questo modo possiamo verificare insieme se le disposizioni sulla protezione dei giovani vengono rispettate. I partecipanti al test saranno sempre accompagnati da una persona adulta.

Chi partecipa al test riceve un indennizzo del valore di CHF

Se deciderai di partecipare, potrai scoprire di più sui test d'acquisto e sulle condizioni di partecipazione nell'ambito di un incontro informativo che si terrà il ... a In quest'occasione ti forniremo maggiori dettagli sul tuo possibile incarico.

Abbiamo suscitato il tuo interesse e desideri partecipare a questo progetto? Per iscriverti puoi contattare telefonicamente o via e-mail ... (persona di contatto, numero di telefono, e-mail), che potrà rispondere anche alle tue domande.

Non vediamo l'ora di darti il benvenuto all'interno del nostro team di test d'acquisto.

Cordiali saluti

Luogo, data

Istituzione / autorità, rappresentata da

Dichiarazione di consenso per i test d'acquisto di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche nei Comuni

Cari genitori, cari detentori dell'autorità parentale,

la protezione della gioventù e l'applicazione delle disposizioni sulla vendita e la consegna di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche costituiscono per i Cantoni e i Comuni un importante compito di politica sanitaria.

Le vigenti normative del Cantone Ticino vietano la vendita di qualsiasi bevanda alcolica, prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minori di 18 anni.

Purtroppo, le disposizioni legali non vengono sempre rispettate. Per questo motivo si effettuano test d'acquisto in collaborazione con istituzione/autorità. L'obiettivo è migliorare la protezione dei giovani e sanzionare coloro che non rispettano la Legge.

Nome ha cortesemente dato la propria disponibilità a partecipare in qualità di acquirente ai nostri test d'acquisto. I test d'acquisto comprendono una serie di acquisti di bevande alcoliche, prodotti del tabacco e sigarette elettroniche effettuati da giovani di età inferiore ai 16 o ai 18 anni. Tali acquisti vengono effettuati e supervisionati da istituzione/autorità.

istituzione/autorità prepara i giovani partecipanti al loro incarico nell'ambito di incontri informativi. Si assicura che i prodotti acquistati non vengano consumati e che il test si svolga sotto la costante supervisione di una persona adulta ed esperta.

Per garantire l'anonimato dei giovani, i loro dati personali sono trattati in modo strettamente confidenziale e sono noti unicamente alle organizzazioni specializzate e alle autorità cantonali competenti. Inoltre, i test d'acquisto non si svolgeranno nel Comune di domicilio dei minorenni o in punti di vendita che essi frequentano regolarmente. A tutela dell'anonimato, i test d'acquisto possono essere interrotti in qualsiasi momento.

Naturalmente, affinché **Nome** possa partecipare al progetto, necessitiamo del vostro consenso. Vi chiediamo pertanto di confermare il vostro consenso compilando il modulo allegato e di rispedircelo nella busta allegata. In alternativa, **Nome** può consegnarlo di persona all'incontro informativo del (data).

In caso di domande, rimaniamo a vostra disposizione all'indirizzo seguente:

Nome, indirizzo, e-mail, telefono

Distinti saluti

Luogo, data

Istituzione/autorità, rappresentata da

Dichiarazione di consenso

Nome

Cognome

Via

NPA, luogo

Telefono

Cellulare

E-mail

Acconsento a che

Nome

Cognome

Data di nascita

Telefono

E-mail

partecipi al test d'acquisto (di bevande alcoliche, prodotti del tabacco e sigarette elettroniche) per istituzione/autorità sotto la supervisione di una persona adulta esperta. I test d'acquisto vengono organizzati e supervisionati da istituzione/autorità. La responsabilità generale spetta all'autorità cantonale competente .

Luogo, data

.....

Firma

Dichiarazione di consenso e riservatezza

Funzione (partecipante al test / accompagnatore)

Nome

Cognome

Via

NPA, Luogo

Acconsento a eseguire il test d'acquisto (prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e bevande alcoliche) in qualità di acquirente per istituzione/autorità nei Comuni di ... con l'accompagnamento di un professionista adulto. I test d'acquisto sono organizzati e accompagnati da istituzione/autorità. La responsabilità generale è dell'autorità cantonale competente [Per l'accompagnatore si può omettere questo paragrafo]

Con la presente dichiaro che **non comunicherò le seguenti informazioni a terzi:**

- il mio ruolo nei test d'acquisto effettuati;
- i dati personali (nome ecc.) delle persone coinvolte nei test d'acquisto (personale di vendita, partecipanti ai test d'acquisto, accompagnatori, gerenti, responsabili dell'istituzione incaricata dei test d'acquisto) e l'elenco dei punti vendita testati;
- i risultati dei test d'acquisto;
- qualsiasi altra informazione rilevante.

Qualsiasi violazione delle disposizioni di cui sopra può comportare un'esclusione da ulteriori test d'acquisto.

Luogo, data

.....

Partecipante al test d'acquisto / Accompagnatore

Collaborazione con i minorenni che partecipano ai test d'acquisto

Incontro informativo **Data**

Gentile partecipante nome, cognome,

siamo lieti che tu abbia accettato di effettuare test d'acquisto per noi. Con i test d'acquisto vogliamo verificare che i negozi, i bar e i ristoranti sottoposti al test rispettino le disposizioni legali per la protezione dei giovani. I seguenti dati sono importanti per garantire uno svolgimento regolare dei test. Saranno presumibilmente effettuate ... serie di test nel periodo.... I dettagli ti saranno comunicati per tempo.

I tuoi genitori devono essere d'accordo sulla tua partecipazione ai test d'acquisto e devono dare il loro consenso per iscritto. Affinché tu possa partecipare ai test d'acquisto, è quindi molto importante che oggi disponiamo della **dichiarazione di consenso** dei tuoi genitori o dei detentori dell'autorità parentale. È necessario anche che tu ci consegni la tua dichiarazione di consenso interamente compilata e firmata. Queste dichiarazioni sono parti integranti del presente accordo.

In qualità di partecipante, riceverai un **indennizzo** sotto forma di Tale indennizzo copre anche la tua partecipazione all'incontro informativo di oggi e alla serie di test d'acquisto di cui sopra. Durante il test riceverai anche un piccolo spuntino.

Il tuo **anonimato** è garantito in ogni momento. Non effettuerai i test d'acquisto nel tuo Comune di domicilio o nelle sue immediate vicinanze. Durante la campagna di test d'acquisto, la tua identità non sarà rivelata né agli esercenti né a terzi. Sarai sempre accompagnato da una persona dell'istituzione/autorità. Se il tuo anonimato dovesse essere a rischio, il test d'acquisto verrà interrotto.

I tuoi **compiti** sono:

- acquistare prodotti del tabacco, sigarette elettroniche o bevande alcoliche;
- comportarti come se non conoscessi l'accompagnatore;
- fornire informazioni veritiere quando ti vengono chieste dal venditore;
- portare con te la tua carta di identità;
- consegnare il prodotto acquistato all'accompagnatore;
- sostenere l'accompagnatore nella verbalizzazione del test d'acquisto.

Luogo, data

Firma dell'organizzazione specializzata / dell'autorità cantonale competente

Verbale del test d'acquisto

Il verbale descrive lo svolgimento del test d'acquisto e comprende:

Numero del test d'acquisto	
Mandante	
Percorso del test d'acquisto	
Luogo	NPA
	Comune
	Data
	Ora
Numero partecipanti al test	
Partecipante al test	Data di nascita ed eventualmente codice (per motivi organizzativi, l'autorità competente o l'organizzazione specializzata può attribuire un codice a ogni minorenne. In ogni caso, l'autorità cantonale competente deve essere in grado di risalire a quale minorenne ha partecipato a quale test d'acquisto: p. es. tramite l'anno di nascita e il numero)
Accompagnatore	Nome
	Cognome
Punto vendita	Tipo
	Nome
	Indirizzo
Prodotto	Tipo di prodotto (vino, birra, sigarette ecc.)
	Quantità
	Prezzo
Risultato	Vendita sì/no
Protezione dei giovani	Viene chiesta l'età sì/no
	Viene chiesto un documento d'identità sì/no
Venditore	Nome
	Cognome
Descrizione dello svolgimento del test d'acquisto	Informazioni sulla situazione generale nonché sul comportamento e sulle parole del venditore e del partecipante al test. Informazioni sul luogo (molto affollato o tranquillo) e sull'affluenza alla cassa.

	Descrizione del test d'acquisto il più dettagliata possibile. Serve come prova per le autorità di perseguimento penale (per garantire l'anonimato, la persona che effettua il test non può essere citata come testimone).
Altri dati rilevanti come da progetto cantonale	
Irregolarità / Osservazioni	

Allegati:

- Foto dei prodotti acquistati
- Eventuale ricevuta d'acquisto o foto del gettone

Luogo, data

.....

Accompagnatore

Comunicazione dei risultati dei test d'acquisto di tabacco e alcol all'UFSP ai sensi dell'art. 61g OELDerr e dell'art. 41 OPTab

Informazioni preliminari sul formato dati richiesto

- I dati relativi ai risultati dei test d'acquisto cantonali saranno raccolti dall'UFSP secondo lo schema seguente (esempio di dati in blu).
- I dati devono essere comunicati per la prima volta per l'anno fiscale 2025.
- L'UFSP metterà a disposizione un modulo corrispondente entro l'inizio del 2026.

Comunicazioni relative ai test d'acquisto di alcol e tabacco					
Numero totale test d'acquisto	Numero test d'acquisto con infrazione	Alcol o tabacco	ID test d'acquisto con infrazione (l>ID viene generato automaticamente)	Tipo di prodotto*/**	Punto vendita***
12	3	Alcol	GR-A1	Birra	Chiosco
		Alcol	GR-A2	Liquori	Supermercato
		Alcol	GR-A3	Vino	Ristorante
8	2	Tabacco	GR-T1	Sigarette elettroniche con nicotina	Chiosco
		Tabacco	GR-T2	Snus	Stazione di servizio

*) Tipo di prodotto per le bevande alcoliche > *vedere allegato 1*

***) Tipo di prodotto del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti simili > *vedere allegato 2*

****) Elenco dei punti vendita > *vedere allegato 3*

Allegato 1**Tipo di prodotto per le bevande alcoliche**

DE	FR	IT
Gäralkohol	Alcools fermentés	Alcol fermentato
Bier	Bière	Birra
Bier aromatisiert	Bière aromatisée	Birra aromatizzata
Wein, Schaumwein,	Vin, vin mousseux	Vino, spumante
Naturwein	Vin naturel	Vino naturale
Fruchtwein	Vin de fruits (ou autres matières premières)	Vino di frutta
Aromatisierter Wein	Vin aromatisé	Vino aromatizzato
Süsswein	Vin doux	Vino dolce
Apfelwein	Cidre	Sidro
Cassis Likör	Crème de cassis	Crème de cassis
Hard Seltzer (Basis Gäralkohol)	Hard Seltzer (base vin)	Hard seltzers (a base di alcol fermentato)
Gebrannte Wasser	Alcools distillés	Alcol distillato
Spirituosen	Spiritueux	Superalcolici
Likör	Liqueur	Liquore
Cocktail	Cocktail	Cocktail
Weinlikör	Liqueur de vin	Liquore di vino
Aperitif (Aperol, Martini usw.)	Aperitif (Aperol, Martini...)	Aperitivo (Aperol, Martini, ...)
Hard Seltzer (Spirituosen enthaltend)	Hard Seltzer (base spiritueux)	Hard seltzers (a base di alcol distillato)

Allegato 2

Tipo di prodotto del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti simili secondo la legge del 1° ottobre 2024 sui prodotti del tabacco e l'ordinanza del 28 agosto 2024 sui prodotti del tabacco

DE	FR	IT
Tabakprodukte zum Rauchen	Produits du tabac à fumer	Prodotti del tabacco destinato a essere fumato
Pfeifentabak	Tabac à pipe	Tabacco da pipa
Tabak zum Selbstdrehen	Tabac à rouler	Tabacco da arrotolare
Wasserpfeifentabak	Tabac pour pipe à eau	Tabacco per pipe ad acqua
Zigaretten	Cigarettes	Sigarette
Zigarren	Cigares	Sigari
Zigarillos	Cigarillos	Cigarillos
Tabakprodukte zum Erhitzen	Produits du tabac à chauffer	Prodotti del tabacco destinato a essere riscaldato
Tabakkapseln	Capsules de tabac	Capsule di tabacco
Tabakstäbchen	Bâtonnets de tabac	Sticks di tabacco
Tabakprodukte zum oralen Gebrauch oder Schnupfen	Produits du tabac à usage oral ou à priser	Prodotti del tabacco per uso orale o tabacco da fiuto
Kautabak	Tabac à mâcher	Tabacco da masticare
Snus	Snus	Snus
Schnupftabak	Tabac à priser	Tabacco da fiuto
Nikotinhaltige Produkte ohne Tabak	Produits nicotiques sans tabac	Prodotti a base di nicotina senza tabacco
Nikotinprodukte zum oralen Gebrauch ohne Tabak	Produits nicotiques à usage oral sans tabac	Prodotti a base di nicotina per uso orale senza tabacco
Pflanzliche Rauchprodukte ohne Tabak	Produits à fumer à base de plantes sans tabac	Prodotto da fumo a base di erbe senza tabacco
Hanf mit geringem THC-Gehalt	Chanvre à faible teneur en THC	Canapa a basso contenuto di THC
Kräuterzigaretten	Cigarettes aux herbes	Sigarette alle erbe
Elektronische Zigaretten	Cigarettes électroniques	Sigarette elettroniche
Elektronische Zigaretten mit Nikotin	Cigarettes électroniques avec nicotine	Sigarette elettroniche con nicotina
Nachfüllflüssigkeiten mit Nikotin	Liquides de recharge avec nicotine	Liquidi di ricarica con nicotina
Elektronische Zigaretten ohne Nikotin	Cigarettes électroniques sans nicotine	Sigarette elettroniche senza nicotina
Nachfüllflüssigkeiten ohne Nikotin	Liquides de recharge sans nicotine	Liquidi di ricarica senza nicotina
Gleichartige Produkte	Produits similaires	Prodotti simili
Nikotinprodukte zum Schnupfen ohne Tabak	Produits à priser sans tabac contenant de la nicotine	Prodotti da fiuto, senza tabacco, contenenti nicotina
Pflanzliche Produkte zum Erhitzen ohne Tabak	Produits à base de plantes à chauffer sans tabac	Prodotto a base di erbe destinato a essere riscaldato, senza tabacco
Produkte ohne Tabak oder andere Pflanzen für Wasserpfeifen	Produits sans tabac ni autres plantes pour pipe à eau	Prodotti senza tabacco o altre erbe per pipe ad acqua

Allegato 3

Elenco dei punti vendita

- Distributori automatici negli spazi pubblici
- Distributori automatici nei ristoranti (bar, caffè, ristoranti)
- Rivenditori di bevande
- Chioschi
- Piccoli negozi
- Bar
- Caffè, ristoranti
- Catene di negozi
- Supermercati
- Stazioni di servizio
- Manifestazioni
- Take away

Altro, da specificare